

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 543 DEL 28/03/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “ERICH FROMM” PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 577/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Erich Fromm”, con sede legale a Prato e sede periferica a Padova in Piazzale della Stazione, 7, riconosciuta dal MIUR con D.M. 29.10.2018, ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione, per lo svolgimento di tirocinio pratico di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Erich Fromm”, con sede legale a Prato, come nelle premesse indicata, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

La **SEF Società Erich Fromm Srl – Polo Psicodinamiche CF/PI 05226740487**, ente gestore della **SPEF Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Erich Fromm**, di seguito denominata soggetto promotore con sede legale in **Via Giotto, 49– Prato** riconosciuta dal MIUR 01.08.2011 e sede periferica in **Piazzale della Stazione, 7 Padova**, riconosciuta dal MIUR 29.10.2018 rappresentata dalla **Dott.ssa Irene Maria Pia Battaglini** nata a **Barletta il 15-05 1969**, la quale, in qualità di **rappresentante legale** (dichiara di agire nel presente contratto in nome, per conto e nell'interesse della stessa presso la quale risulta domiciliata per la carica).

E

L'**Azienda ULSS 8 BERICA** con sede in viale Rodolfi 37,36100 Vicenza (di seguito Azienda/Ente/Soggetto Ospitante) C.F./P.IVA 02441500242 – PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, nella persona del Direttore Generale, **Dott.ssa Patrizia Simionato**, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale

PREMESSO

che al fine di agevolare la scelta professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Azienda ospitante prende l'impegno di accogliere presso le proprie strutture fino a n. **6 allievi** del soggetto promotore iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia allo scopo di consentire agli stessi iscritti l'effettuazione di tirocini pratici necessari alla formazione didattica per il conseguimento dei diplomi legittimanti l'esercizio delle attività psicoterapeutica che permetta l'ammissione agli elenchi degli psicoterapeuti abilitati presso gli ordini dei Medici e degli Psicologi. Il tirocinio dovrà consentire all'allievo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza sul campo negli specifici ambiti in verrà poi ad articolarsi la propria professione futura.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 18 Tirocini formativi e di orientamento della legge 24 giugno 1997, n.196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura gli allievi della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm per tirocini di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196 del 1997, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non ha carattere remunerativo alcuno.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore – che assume la funzione di responsabile didattico organizzativo – e da responsabile aziendale, che è indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante da inserire nella struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto d'intesa tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, contenente:
 - a) Il nominativo del tirocinante;
 - b) I nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

- c) Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda e la durata oraria;
- d) La struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio;
- e) Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile (RCT)

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento secondo le indicazioni dei tutor.
 - b. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché in materia di privacy e protezione dei dati sensibili di cui viene in possesso (Dlgs 196/03).
 - c. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

Articolo 6

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha una durata di **n. 4 anni, potrà essere rinnovata a richiesta del Soggetto Promotore previa disponibilità del Soggetto Ospitante**, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 7

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II del DPR 131/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è soggetta all'imposta di bollo che è a carico del Soggetto Promotore.

Articolo 8

Per tutto quanto non specificatamente stabilito e convenuto nel presente atto, le parti convengono di fare espresso riferimento alla normativa vigente in materia. Inoltre le parti concordano di fare riferimento, nei reciproci rapporti convenzionali, ai Progetti formativi e di orientamento dei singoli tirocinanti, i quali pur non costituendo parte formale del contratto, ne costituiscono allegato d'ufficio e fonte convenzionale costitutiva.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

IL RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROMOTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE SEF

Dott.ssa Irene Maria Pia Battaglini

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

Dott.ssa Patrizia Simionato